



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE, LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. ____ DEL

- **D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;**
- **D. Lgs. 209/2024 (correttivo al Codice);**
- **TUEL (D. Lgs. 267/2000);**
- **D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);**
- **D. Lgs. 33/2013 (Trasparenza);**
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);**
- **D. Lgs. 196/2003, come modificato;**
- **Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia (Deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2024).**

Redatto dal Settore Opere Pubbliche, Demanio, Patrimonio, Ambiente e Informatica

Responsabile del Settore

Arch. Fabiano Mutzu Martis

visto

IL Segretario Comunale

Debora Rita Fonnesu

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Riferimenti normativi

Art. 4 – Definizioni

Art. 5 – Ambito di applicazione

Art. 6 – Coordinamento con il Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia

PARTE II – FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 7 – Istituzione dell'Albo

Art. 8 – Natura e funzione dell'Albo

Art. 9 – Struttura e articolazione dell'Albo

Art. 10 – Categorie merceologiche

Art. 11 – Requisiti per l'iscrizione

Art. 12 – Modalità di presentazione delle domande

Art. 13 – Istruttoria delle domande

Art. 14 – Iscrizione all'Albo

Art. 15 – Decorrenza e validità dell'iscrizione

PARTE III – GESTIONE DELL'ALBO

Art. 16 – Gestione amministrativa dell'Albo

Art. 17 – Responsabile della gestione dell'Albo

Art. 18 – Aggiornamento dell'Albo

Art. 19 – Revisione periodica e annuale

Art. 20 – Obblighi degli operatori economici iscritti

Art. 21 – Controlli sulle dichiarazioni rese

Art. 22 – Sospensione dell'iscrizione

Art. 23 – Cancellazione dall'Albo

Art. 24 – Reiscrizione

PARTE IV – UTILIZZO DELL'ALBO

Art. 25 – Finalità dell'utilizzo dell'Albo

Art. 26 – Scelta degli operatori economici

Art. 27 – Affidamenti sottosoglia e rapporto con il Regolamento comunale

Art. 28 – Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale

Art. 29 – Rapporti con la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni

Art. 30 – Qualificazione della stazione appaltante

Art. 31 – Principio di rotazione

Art. 32 – Trasparenza, pubblicità e tracciabilità

Art. 33 – Responsabilità dei Settori nell'utilizzo dell'Albo

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

Art. 35 – Prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Art. 36 – Monitoraggio e controlli sull'utilizzo dell'Albo

Art. 37 – Aggiornamento e modifiche del Regolamento

Art. 38 – Disciplina transitoria

Art. 39 – Abrogazioni

Art. 40 – Entrata in vigore e disposizioni finali

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la formazione, la gestione e l'utilizzo dell'Albo degli Operatori Economici del Comune di Santa Teresa Gallura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, quale strumento organizzativo finalizzato alla conoscenza, alla selezione e alla consultazione degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento sottosoglia indette dall'Ente.
2. L'Albo degli Operatori Economici costituisce uno strumento conoscitivo e organizzativo dell'Amministrazione comunale e non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche soggettive, né attribuisce agli operatori economici iscritti alcun diritto all'affidamento, all'invito o alla partecipazione alle procedure di affidamento.
3. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento ai principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della concorrenza, della trasparenza, della rotazione e della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
4. Il presente Regolamento sostituisce integralmente la precedente disciplina comunale relativa alla gestione dell'Albo Fornitori per la fornitura di beni e servizi in economia approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 06/06/2008, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 11/06/2008 al 26/06/2008 ed entrata in vigore il 27/06/2008.
5. L'Albo è utilizzato nell'ambito degli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia.

Articolo 2

Principi generali

1. La formazione e la gestione dell'Albo degli Operatori Economici sono improntate ai principi generali dell'attività amministrativa e ai principi del Codice dei contratti pubblici.
2. Nell'utilizzo dell'Albo l'Amministrazione garantisce:
 - a) il principio del risultato, quale criterio prioritario per il perseguimento del miglior rapporto possibile tra qualità della prestazione, tempi di affidamento ed economicità;
 - b) il principio della fiducia nell'azione amministrativa, favorendo l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei soggetti responsabili delle procedure;
 - c) il principio dell'accesso al mercato, assicurando condizioni di effettiva partecipazione degli operatori economici;
 - d) la parità di trattamento, la non discriminazione e la trasparenza;
 - e) la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
 - f) il principio di rotazione degli affidamenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale disciplinante gli affidamenti sottosoglia.

L'iscrizione all'Albo non costituisce procedura di gara né graduatoria tra gli operatori economici iscritti.

Articolo 3

Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e, in particolare:
 - del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;
 - delle successive modificazioni e integrazioni del Codice dei contratti pubblici;
 - del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
 - degli atti attuativi e delle disposizioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per quanto applicabili;
 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
 - del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza;
 - della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Albo degli Operatori Economici: elenco informatizzato degli operatori economici interessati a essere consultati dal Comune per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - b) Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento o altra forma organizzata che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
 - c) Settore competente: struttura organizzativa comunale responsabile della gestione dell'Albo secondo l'ordinamento interno dell'Ente;
 - d) RUP: Responsabile Unico del Progetto individuato ai sensi della normativa vigente;
 - e) Procedure sottosoglia: procedure di affidamento aventi valore inferiore alle soglie di rilevanza europea disciplinate dal Codice dei contratti pubblici;
 - f) Piattaforme di approvvigionamento digitale: strumenti telematici certificati utilizzati per la gestione delle procedure di affidamento.

Articolo 5

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'Albo degli Operatori Economici quale strumento di supporto per gli affidamenti sottosoglia aventi ad oggetto:

- a) lavori pubblici;
- b) servizi;
- c) forniture di beni.

L'Albo può essere utilizzato dai Settori comunali nell'ambito delle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente, compatibilmente con gli obblighi di utilizzo delle piattaforme digitali e degli strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalla legge.

L'iscrizione all'Albo non esonera gli operatori economici dal possesso dei requisiti richiesti dalla specifica procedura di affidamento.

Restano ferme le competenze attribuite alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alta Gallura secondo la convenzione vigente e secondo la normativa applicabile.

Articolo 6

Coordinamento con il Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia

1. Il presente Regolamento opera in coordinamento con il Regolamento comunale disciplinante l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia di lavori, beni e servizi ai sensi degli artt. 48 e 49 del Decreto Legislativo n. 36/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024.
2. Il Regolamento sugli affidamenti sottosoglia disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici, mentre il presente Regolamento disciplina esclusivamente la formazione, la gestione e l'utilizzo dell'Albo degli Operatori Economici.
3. L'utilizzo dell'Albo non comporta deroga ai principi e agli obblighi previsti dalla normativa sui contratti pubblici, né sostituisce le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.

PARTE II - FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 7

Istituzione dell'Albo

1. È istituito presso il Comune di Santa Teresa Gallura l'Albo degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, quale elenco informatizzato degli operatori economici interessati a essere consultati dall'Amministrazione nell'ambito delle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
2. L'Albo è gestito secondo criteri di trasparenza, pubblicità, imparzialità, semplificazione amministrativa e digitalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'istituzione dell'Albo non comporta alcun obbligo per il Comune di procedere ad affidamenti nei confronti degli operatori iscritti, né determina l'instaurazione di rapporti contrattuali o posizioni di esclusività.
4. L'Amministrazione può ricorrere all'Albo quale strumento di supporto alla consultazione del mercato, fermo restando il rispetto della normativa vigente, degli obblighi di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale e delle eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alta Gallura.

Articolo 8

Natura e funzione dell'Albo

1. L'Albo degli Operatori Economici costituisce uno strumento conoscitivo e organizzativo attraverso il quale il Comune individua gli operatori economici potenzialmente idonei allo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
2. L'iscrizione all'Albo:
 - a) non costituisce graduatoria;
 - b) non attribuisce priorità o preferenze agli operatori economici iscritti;

- c) non costituisce titolo per l'affidamento diretto di contratti pubblici;
 - d) non determina alcun diritto all'invito alle procedure di affidamento.
3. La scelta degli operatori economici da consultare avviene nel rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici, delle disposizioni regolamentari comunali vigenti e delle esigenze specifiche della singola procedura.
 4. L'Albo può essere utilizzato anche quale strumento di conoscenza del mercato di riferimento, al fine di favorire una maggiore apertura alla partecipazione degli operatori economici, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 9

Struttura e articolazione dell'Albo

L'Albo è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti di attività per i quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.

Le sezioni principali sono:

- a) Lavori pubblici;
- b) Servizi;
- c) Forniture di beni.

All'interno delle sezioni di cui al comma precedente l'Albo è organizzato per categorie merceologiche e specializzazioni operative individuate nell'Allegato A al presente Regolamento.

Gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione per una o più categorie, purché coerenti con l'attività esercitata e con i requisiti posseduti.

Il Responsabile della gestione dell'Albo può proporre l'aggiornamento delle categorie merceologiche in relazione alle esigenze dell'Amministrazione, all'evoluzione del mercato e alle modifiche normative intervenute.

Articolo 10

Categorie merceologiche

1. Le categorie merceologiche individuano gli ambiti di attività per i quali gli operatori economici possono essere iscritti all'Albo.
2. L'Allegato A al presente Regolamento contiene l'elenco delle categorie e delle relative specializzazioni.
3. Le categorie possono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - a) lavori edili, impiantistici e manutentivi;
 - b) manutenzione del patrimonio comunale;
 - c) servizi tecnici e professionali;
 - d) servizi ambientali;
 - e) servizi informatici;

- f) forniture di materiali, attrezzature e beni mobili;
 - g) servizi amministrativi e di supporto;
 - h) ulteriori categorie individuate in relazione alle esigenze dell'Ente.
4. L'inserimento o la modifica delle categorie avente natura esclusivamente tecnica e organizzativa possono essere effettuati con determinazione del Responsabile competente, senza necessità di modifica del presente Regolamento.

Articolo 11

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli operatori economici di cui alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici devono dichiarare:
 - a) l'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente;
 - b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale eventualmente richiesti;
 - c) l'iscrizione nei registri previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 - d) il possesso delle eventuali autorizzazioni, abilitazioni o certificazioni necessarie in relazione alle categorie richieste;
 - e) la capacità tecnica e professionale coerente con l'attività dichiarata.

Per gli operatori economici che richiedano l'iscrizione nella categoria lavori possono essere richiesti ulteriori requisiti proporzionati alla tipologia e all'importo dei lavori per i quali intendono essere consultati.

Il possesso dei requisiti dichiarati sarà verificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

L'iscrizione all'Albo non sostituisce la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la specifica procedura di affidamento, che resta effettuata secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dagli atti della procedura.

Articolo 12

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, preferibilmente mediante strumenti telematici e piattaforme digitali disponibili.
2. La domanda deve contenere:
 - a) dati identificativi dell'operatore economico;
 - b) categoria o categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione;
 - c) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti;
 - d) eventuale documentazione richiesta in relazione alla categoria di iscrizione.

3. L'operatore economico è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni fornite.
4. Le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione sono effettuate ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

Articolo 13

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande di iscrizione è effettuata dal Settore competente alla gestione dell'Albo.

L'istruttoria consiste nella verifica:

- a) della completezza della domanda;
- b) della coerenza dell'attività dichiarata con la categoria richiesta;
- c) della presenza delle dichiarazioni e dei requisiti previsti.

Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, l'Amministrazione può richiedere integrazioni all'operatore economico.

L'esito negativo dell'istruttoria è comunicato all'interessato con indicazione delle motivazioni.

Articolo 14

Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Responsabile competente con apposito provvedimento ovvero secondo le modalità organizzative stabilite dall'Ente.
2. L'operatore economico viene inserito nelle categorie per le quali risulta accertata l'idoneità.
3. L'iscrizione decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto inserimento nell'Albo.
4. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati.

Articolo 15

Decorrenza e validità dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo ha validità fino alla permanenza dei requisiti dichiarati e degli obblighi previsti dal presente Regolamento, ferma restando la verifica dei requisiti richiesta per le singole procedure di affidamento.
2. L'iscrizione non è soggetta a rinnovo automatico e resta subordinata al mantenimento dei requisiti previsti.
3. L'Amministrazione procede periodicamente alla verifica e all'aggiornamento dell'Albo secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
4. La perdita dei requisiti richiesti o il mancato aggiornamento delle informazioni possono comportare la sospensione o la cancellazione dell'operatore economico secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

PARTE III - GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 16

Gestione amministrativa dell'Albo

1. La gestione amministrativa dell'Albo degli Operatori Economici è assicurata dal Settore competente individuato secondo l'ordinamento organizzativo del Comune di Santa Teresa Gallura.
2. La gestione comprende, in particolare:
 - a) la ricezione e l'istruttoria delle domande di iscrizione;
 - b) l'aggiornamento dei dati relativi agli operatori economici iscritti;
 - c) la verifica della permanenza dei requisiti dichiarati;
 - d) la gestione delle sospensioni e delle cancellazioni;
 - e) il supporto ai Settori comunali per la consultazione dell'Albo;
 - f) la cura dei rapporti organizzativi con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dall'Ente.
3. La gestione dell'Albo avviene mediante strumenti informatici e secondo modalità compatibili con il processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
4. L'Amministrazione può utilizzare, per la gestione e consultazione delle informazioni relative agli operatori economici, strumenti telematici propri o messi a disposizione da piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Articolo 17

Responsabile della gestione dell'Albo

Il Responsabile della gestione dell'Albo è individuato nel Responsabile del Settore competente secondo l'organizzazione interna dell'Ente.

Il Responsabile della gestione dell'Albo provvede:

- a) alla corretta applicazione del presente Regolamento;
- b) alla definizione delle modalità operative di iscrizione e aggiornamento;
- c) alla supervisione delle attività istruttorie;
- d) all'adozione degli atti di competenza relativi alla gestione dell'Albo;
- e) al coordinamento con gli altri Settori comunali interessati.

Restano ferme le competenze attribuite ai Responsabili Unici del Progetto nell'ambito delle singole procedure di affidamento.

Il Responsabile della gestione dell'Albo può avvalersi del personale assegnato al Settore e può individuare collaboratori interni per le attività istruttorie e amministrative.

Articolo 18

Aggiornamento dell'Albo

1. L'Albo è soggetto a costante aggiornamento al fine di garantire la corrispondenza delle informazioni contenute con la situazione effettiva degli operatori economici iscritti.
2. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare tempestivamente:
 - a) variazioni della denominazione o della forma giuridica;
 - b) variazioni dei dati identificativi e dei recapiti;
 - c) modifiche relative alle categorie di iscrizione;
 - d) perdita o modifica dei requisiti dichiarati;
 - e) ogni altra informazione rilevante ai fini della permanenza nell'Albo.
3. L'Amministrazione può procedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni disponibili sulla base dei dati acquisiti da banche dati pubbliche o strumenti previsti dalla normativa vigente.
4. L'aggiornamento dell'Albo non comporta la riapertura di procedure già concluse.

Articolo 19

Revisione periodica e annuale

1. L'Amministrazione procede periodicamente alla revisione dell'Albo al fine di verificarne l'efficacia, l'attualità e la corretta organizzazione.
2. La revisione può riguardare:
 - a) la verifica della permanenza dei requisiti dichiarati dagli operatori economici;
 - b) l'aggiornamento delle categorie merceologiche;
 - c) l'eliminazione di iscrizioni non più attuali;
 - d) la verifica della corretta classificazione degli operatori.
3. Il Responsabile della gestione dell'Albo può stabilire, con apposito atto organizzativo, modalità e tempistiche per la revisione periodica.
4. Gli esiti della revisione possono costituire elemento per l'aggiornamento delle modalità operative di gestione dell'Albo.

Articolo 20

Obblighi degli operatori economici iscritti

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo sono tenuti a mantenere aggiornate le informazioni fornite in sede di iscrizione.
2. Gli operatori economici devono comunicare senza ritardo ogni circostanza che comporti:
 - a) la perdita dei requisiti richiesti;
 - b) la modifica dell'attività esercitata;
 - c) la variazione delle categorie per le quali intendono essere consultati;
 - d) situazioni che possano incidere sulla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

La mancata comunicazione delle variazioni rilevanti può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo.

Articolo 21

Controlli sulle dichiarazioni rese

1. L'Amministrazione effettua i controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli operatori economici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I controlli possono essere effettuati:
 - a) mediante consultazione delle banche dati disponibili;
 - b) mediante acquisizione della documentazione necessaria;
 - c) mediante verifiche a campione;
 - d) mediante verifiche specifiche connesse a singole procedure di affidamento.
3. I controlli effettuati ai fini della permanenza nell'Albo non sostituiscono le verifiche dei requisiti previste dalla normativa vigente nell'ambito della specifica procedura di affidamento.
4. Qualora siano accertate dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede secondo la normativa vigente e può disporre la sospensione o la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.
5. Restano ferme le responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni false.

Articolo 22

Sospensione dell'iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo può essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) perdita temporanea dei requisiti richiesti;
 - b) necessità di completare verifiche o accertamenti;

- c) mancato aggiornamento delle informazioni richieste dall'Amministrazione;
 - d) irregolarità rilevate nell'ambito dei controlli.
- 2. La sospensione è disposta dal Responsabile competente con provvedimento motivato.
- 3. Il provvedimento di sospensione indica:
 - a) la motivazione;
 - b) la durata della sospensione, ove determinabile;
 - c) le modalità per il ripristino dell'iscrizione.

Durante il periodo di sospensione l'operatore economico non può essere individuato mediante l'Albo per nuove procedure di affidamento.

Articolo 23

Cancellazione dall'Albo

1. L'operatore economico è cancellato dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) richiesta dell'interessato;
 - b) perdita definitiva dei requisiti richiesti;
 - c) accertamento di dichiarazioni false o non veritiere;
 - d) mancata regolarizzazione delle informazioni richieste;
 - e) cessazione dell'attività;
 - f) altri casi previsti dalla normativa vigente.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Responsabile competente.
3. L'avvenuta cancellazione è comunicata all'operatore economico interessato, salvo i casi in cui ciò non sia previsto dalla normativa.
4. La cancellazione dall'Albo non pregiudica l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla legge in relazione ai fatti accertati.

Articolo 24

Reiscrizione

1. L'operatore economico cancellato dall'Albo può presentare una nuova domanda di iscrizione decorso il periodo eventualmente stabilito nel provvedimento di cancellazione o dalla normativa vigente.
2. La nuova iscrizione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Nei casi di cancellazione conseguente ad accertate dichiarazioni false o comportamenti incompatibili con il rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione, l'Amministrazione valuta la nuova richiesta tenendo conto della gravità dei fatti accertati.

PARTE IV – UTILIZZO DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 25

Finalità e modalità di utilizzo dell'Albo

1. L'Albo degli Operatori Economici è utilizzato dai Settori comunali quale strumento di supporto per l'individuazione degli operatori economici da consultare nell'ambito degli affidamenti sottosoglia di lavori, servizi e forniture, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'utilizzo dell'Albo avviene secondo criteri di:
 - a) adeguatezza e proporzionalità rispetto all'oggetto e al valore dell'affidamento;
 - b) trasparenza e imparzialità;
 - c) rotazione degli affidamenti e degli inviti, ove applicabile;
 - d) apertura del mercato e favor participationis;
 - e) valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese.
3. La presenza nell'Albo non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento, salvo specifiche esigenze organizzative e nel rispetto della normativa vigente.
4. L'Amministrazione può comunque procedere mediante consultazione di ulteriori operatori economici non iscritti all'Albo, qualora ciò sia ritenuto opportuno in relazione alla specificità dell'affidamento o alla necessità di garantire una maggiore apertura del mercato.
5. L'utilizzo dell'Albo non esclude il ricorso ad altri operatori economici non iscritti, quando ciò sia necessario o opportuno in relazione alla specificità dell'affidamento e nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e accesso al mercato.

Articolo 26

Scelta degli operatori economici

1. La scelta degli operatori economici da invitare o consultare è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto secondo criteri coerenti con:
 - a) la categoria merceologica dell'intervento;
 - b) l'importo stimato dell'affidamento;
 - c) mediante sorteggio esclusivamente nei casi e secondo le modalità consentiti dalla normativa vigente, qualora non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori, garantendo la tracciabilità delle relative operazioni;
 - d) l'esperienza e la qualificazione professionale richiesta;
 - e) il rispetto del principio di rotazione.
2. La selezione degli operatori economici iscritti può avvenire:
 - a) mediante consultazione dell'intera categoria;

- b) mediante selezione secondo criteri oggettivi e trasparenti;
 - c) mediante sorteggio ove compatibile con la normativa vigente e adeguatamente motivato;
 - d) secondo ulteriori criteri definiti negli atti della procedura.
3. Il ricorso all'Albo non esclude la necessità di motivare la scelta dell'operatore economico secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dagli atti regolamentari comunali vigenti.

Articolo 27

Affidamenti sottosoglia e rapporto con il Regolamento comunale

1. Per gli affidamenti di contratti pubblici sottosoglia si applicano le disposizioni del Regolamento comunale disciplinante l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia di lavori, beni e servizi ai sensi degli artt. 48 e 49 del Decreto Legislativo n. 36/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2024.
2. L'Albo costituisce uno strumento di supporto per l'individuazione degli operatori economici, mentre la disciplina delle modalità di affidamento resta regolata:
 - a) dal Decreto Legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni;
 - b) dal Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia;
 - c) dagli eventuali atti organizzativi interni dell'Ente.
3. In ogni caso devono essere rispettati i principi generali del Codice dei contratti pubblici, compresi quelli relativi al risultato, alla fiducia, all'accesso al mercato, alla concorrenza, alla trasparenza e alla rotazione, ove applicabile.

Articolo 28

Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale

1. Le procedure di affidamento sono svolte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza e dagli altri soggetti autorizzati.
2. Il Comune di Santa Teresa Gallura utilizza, secondo disponibilità, necessità operative e compatibilità normativa:
 - a) la piattaforma regionale SardegnaCAT;
 - b) la piattaforma Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione;
 - c) altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi della normativa vigente.
3. L'iscrizione all'Albo comunale non sostituisce l'eventuale necessità di iscrizione degli operatori economici alle piattaforme telematiche utilizzate per la specifica procedura.
4. Gli operatori economici sono informati che la partecipazione alle procedure telematiche potrà richiedere ulteriori adempimenti di registrazione e abilitazione.

Articolo 29

Rapporti con la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alta Gallura

1. Il Comune di Santa Teresa Gallura, nell'attuale assetto organizzativo, si avvale della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Alta Gallura sulla base della convenzione vigente per lo svolgimento delle procedure di competenza della Centrale.
2. Nei casi in cui la procedura di affidamento sia gestita dalla Centrale Unica di Committenza, si applicano le disposizioni organizzative e procedurali previste dalla convenzione vigente e dagli atti adottati dalla medesima Centrale.
3. L'Albo degli Operatori Economici comunale costituisce strumento organizzativo dell'Ente e può essere messo a disposizione della Centrale Unica di Committenza secondo modalità concordate e nel rispetto della normativa vigente.
4. Resta ferma la competenza della Centrale Unica di Committenza relativamente alle attività ad essa attribuite dalla convenzione e dalla normativa sui contratti pubblici.

Articolo 30

Qualificazione della stazione appaltante

1. Il presente Regolamento tiene conto dell'attuale assetto organizzativo del Comune di Santa Teresa Gallura e del vigente sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Codice dei contratti pubblici.
2. Qualora il Comune non possa procedere autonomamente per specifiche attività o fasce di importo ai sensi della normativa vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, si procederà mediante ricorso alla Centrale di Committenza, ad altra stazione appaltante qualificata o ad altro soggetto qualificato secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
3. L'eventuale futura qualificazione del Comune quale stazione appaltante non comporta la necessità di modificare il presente Regolamento, salvo diverse esigenze organizzative.

Articolo 31

Principio di rotazione

1. Nell'utilizzo dell'Albo deve essere garantito il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti secondo quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia.
2. La rotazione è applicata secondo criteri coerenti con:
 - a) la fascia economica dell'affidamento;
 - b) la categoria merceologica;
 - c) la natura della prestazione;
 - d) il precedente affidamento eventualmente disposto nei confronti dell'operatore economico.

3. Le eventuali deroghe al principio di rotazione devono essere adeguatamente motivate negli atti della procedura.
4. Il principio di rotazione si applica nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dal Regolamento comunale sugli affidamenti sottosoglia. Le eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente e devono essere adeguatamente motivate negli atti della procedura.

Articolo 32

Trasparenza, pubblicità e tracciabilità

1. La gestione dell'Albo è effettuata nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione assicura la pubblicazione delle informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dal Codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Le attività relative alla formazione, gestione e utilizzo dell'Albo sono svolte garantendo la tracciabilità delle operazioni amministrative.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Articolo 33

Responsabilità dei Settori nell'utilizzo dell'Albo

1. I Responsabili dei Settori che utilizzano l'Albo sono responsabili della corretta applicazione del presente Regolamento nell'ambito delle procedure di propria competenza.
2. Il Responsabile Unico del Progetto cura gli adempimenti relativi alla specifica procedura di affidamento, verificando:
 - a) la coerenza dell'operatore economico selezionato con l'oggetto dell'affidamento;
 - b) il possesso dei requisiti richiesti;
 - c) il rispetto del principio di rotazione;
 - d) la corretta motivazione della scelta.

L'utilizzo dell'Albo non trasferisce al Responsabile della gestione dell'Albo le responsabilità proprie del RUP o del Responsabile del Settore procedente.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito delle procedure di iscrizione, gestione e consultazione dell'Albo degli Operatori Economici sono trattati dal Comune di Santa Teresa Gallura nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla gestione dell'Albo, allo svolgimento delle procedure di affidamento e agli adempimenti amministrativi, contabili e di trasparenza previsti dalla legge.
3. Gli operatori economici sono informati, mediante apposita informativa, sulle modalità di trattamento dei dati personali, sui diritti esercitabili e sui tempi di conservazione delle informazioni.
4. La pubblicazione dei dati relativi agli operatori economici avviene nei limiti previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa e di protezione dei dati personali.

Articolo 35

Prevenzione della corruzione e codice di comportamento

1. La gestione e l'utilizzo dell'Albo degli Operatori Economici devono essere svolti nel rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità amministrativa.
2. Gli operatori economici sono tenuti, per quanto applicabile e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dagli atti della specifica procedura e dal contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento integrativo del Comune di Santa Teresa Gallura.
3. Il personale coinvolto nella gestione dell'Albo e nelle procedure di affidamento opera nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e astensione in caso di conflitto di interessi.
4. Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle misure organizzative adottate dall'Ente nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e delle misure di prevenzione della corruzione vigenti.

Articolo 36

Monitoraggio e controlli sull'utilizzo dell'Albo

1. L'Amministrazione effettua attività di monitoraggio sulla corretta gestione e utilizzazione dell'Albo degli Operatori Economici.
2. Il monitoraggio può riguardare:
 - a) il numero e la tipologia degli operatori iscritti;
 - b) l'aggiornamento delle categorie merceologiche;
 - c) l'utilizzo dell'Albo da parte dei Settori comunali;
 - d) il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;
 - e) l'efficacia dello strumento rispetto alle esigenze dell'Ente.
3. Il Responsabile della gestione dell'Albo può predisporre periodicamente relazioni o report interni sull'andamento dell'Albo e formulare proposte di miglioramento organizzativo.
4. Restano ferme le attività di controllo previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 37

Aggiornamento e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato e aggiornato in relazione:
 - a) alle modifiche normative intervenute;
 - b) all'evoluzione delle procedure di digitalizzazione dei contratti pubblici;
 - c) alle esigenze organizzative dell'Amministrazione;
 - d) alle eventuali modifiche dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Ente.
2. Le modifiche aventi carattere sostanziale sono approvate secondo le competenze previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. Gli aggiornamenti di natura esclusivamente tecnica, organizzativa o relativi alla modulistica e agli allegati operativi possono essere adottati con provvedimento del Responsabile competente, senza modificare il contenuto regolamentare.

Articolo 38

Disciplina transitoria

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli operatori economici eventualmente presenti nel precedente Albo Fornitori comunale sono sottoposti alle nuove disposizioni regolamentari.
2. L'Amministrazione provvede alla ricognizione degli operatori economici già iscritti e, ove possibile, al loro inserimento nel nuovo sistema, previa acquisizione e verifica delle informazioni e delle dichiarazioni richieste dal presente Regolamento.
3. Gli operatori economici già iscritti saranno invitati a regolarizzare e aggiornare le informazioni necessarie secondo le modalità stabilite dal Responsabile della gestione dell'Albo.
4. Decorso il termine assegnato dall'Amministrazione per l'adeguamento, gli operatori economici che non abbiano provveduto agli aggiornamenti richiesti potranno essere sospesi o cancellati dall'Albo.

Articolo 39

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina comunale relativa alla gestione dell'Albo Fornitori per la fornitura di beni e servizi in economia approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 06/06/2008, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 11/06/2008 al 26/06/2008 ed entrata in vigore il 27/06/2008.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente Regolamento.
3. Restano salvi gli effetti degli atti adottati e delle procedure avviate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.

Articolo 40

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle modifiche normative sopravvenute che non richiedano specifico recepimento da parte dell'Ente.
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati approvati contestualmente, aventi funzione operativa e organizzativa.